

dei principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare umanitario, e degli accordi esistenti in materia di aviazione civile internazionale¹⁸.

Il delegato della Corea del Sud ha affermato che « ciò che le forze militari sovietiche hanno fatto ad un aereo civile coreano è chiaramente un atto criminale in violazione di tutte le norme e *standards* giuridici dell'aviazione civile internazionale » e che « non esiste alcuna disposizione nel diritto internazionale che giustifichi, in qualsivoglia circostanza, l'uso della forza contro un aereo di linea civile disarmato ». Su simili premesse, il delegato ha chiesto che l'Unione Sovietica adottasse alcuni provvedimenti « per assicurare la sicurezza futura di tutti gli aerei civili di tutte le nazioni ». Fra questi, ad esempio « presentare adeguate scuse e un risarcimento completo per la perdita dell'aereo e ai familiari dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio che sono stati uccisi », il che ad avviso del delegato coreano « non è soltanto conforme agli *standards* della pratica internazionale in tali circostanze ma è anche una questione di buon senso e di decenza morale » e inoltre « punire adeguatamente tutti coloro che sono direttamente responsabili di questa così riprovevole e inumana violenza commessa contro un aereo assolutamente indifeso che trasportava passeggeri civili » (p. 1114).

Il delegato degli Stati Uniti ha dichiarato che « anzitutto, ci sono gli obblighi giuridici che derivano da ciò che la Corte internazionale di giustizia — la cui giurisdizione, è inutile dirlo, l'Unione Sovietica di solito non accetta — ha definito "alcuni principi generali e ben riconosciuti, come le considerazioni elementari di umanità, ancor più assolute in tempo di pace che in tempo di guerra" » osservando che « anche se non esistessero altre regole rilevanti, questi ben riconosciuti principi di umanità proibirebbero l'abbattimento di un aereo passeggeri, un aereo contrassegnato chiaramente e impegnato nell'aviazione civile internazionale ». Tuttavia, ha proseguito il delegato, « ci sono altre regole di grande rilievo » quali « le regole della Carta sul divieto dell'uso della forza » e « le regole specifiche dell'aviazione civile » (p. 1115).

Anche il delegato del Giappone si è espresso in termini analoghi dichiarando che « alla luce delle disposizioni della Convenzione [sull'aviazione civile internazionale] e delle norme fondamentali del diritto internazionale, l'azione dell'Unione Sovietica non può essere giustificata in nessun modo » (pp. 1116-1117). Il delegato dell'Australia ha osservato che « non esiste alcuna circostanza in cui uno Stato che abbatta un aereo civile disarmato, che non persegua obiettivi militari, sia giustificabile » sul presupposto che « il fatto che l'aereo possa essere entrato nello spazio aereo sovietico non fornisce alcuna giustificazione per un attacco dell'aereo » (p. 1118).

Il delegato della Repubblica Federale di Germania poi ha affermato che « in conformità della prassi degli Stati, così come dei precisi regolamenti dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), l'uso della forza militare in queste circostanze non è giustificabile » e che inoltre « il diritto di ogni Stato di assicurare il rispetto del proprio spazio aereo è, come l'attuazione di altri diritti, limitato dal principio di proporzionalità, che è un principio del diritto internazionale fondamentale e globalmente riconosciuto » con la conseguenza che « l'azione compiuta dall'Unione Sovietica mette in pericolo le fondamentali stesse dell'aviazione civile internazionale » (p. 1120).

Il principio è stato inoltre sottolineato dal delegato del Canada il quale ha dichiara-

¹⁸ In *ILM*, 1983, pp. 1114-1147.

rato che « dal punto di vista del diritto internazionale e delle pratiche accettate che regolano il comportamento tra nazioni sovrane rispettose del diritto, l'Unione Sovietica è colpevole, in questo incidente, di un comportamento illecito » essendo « ampiamente accettato, nel diritto internazionale, che trovi applicazione il principio di proporzionalità », con la conseguenza che « l'apertura del fuoco sull'aereo coreano era eccessivo rispetto a ciò che è commisurato alla gravità della minaccia rappresentata dalla presenza di un aereo civile nello spazio aereo sovietico e, pertanto, l'Unione Sovietica ha violato un principio fondamentale del diritto internazionale » (p. 1117).

Da ultimo il delegato del Belgio ha osservato che « si tratta di un atto inumano e di una violazione delle più elementari regole di comportamento tra le nazioni civili, un atto che non può essere giustificato da alcun motivo senza introdurre un inammissibile elemento di cinismo nelle relazioni internazionali » ribadendo che « la distruzione di un aereo civile è del tutto sproporzionata all'intrusione di quest'ultimo nello spazio aereo sovietico » il quale neppure poteva giustificarsi « invocando la legittima difesa come scusa per questo impiego della forza » (p. 1129).

6. Spazio cosmico

- RISP. PER ATTIVITÀ ILLICITE
- RISARCIMENTO

177. Incidente del *Cosmos 954* del 24 gennaio 1978.

Il 24 gennaio 1978 un satellite a propulsione nucleare sovietico, il « *Cosmos 954* », si disintegrò a contatto con l'atmosfera lasciando cadere frammenti e rottami in territorio canadese. Il Canada chiese all'Unione Sovietica il risarcimento dei danni, in particolare un indennizzo che coprisse le spese incorse per la rimozione dei frammenti e per assicurare che gli stessi non causassero danni alle persone e all'ambiente, fondandosi sulla Convenzione del 29 marzo 1972 sulla responsabilità per danni arrecati da oggetti spaziali, di cui entrambi gli Stati erano parti, oltre che sul Trattato sullo spazio del 27 gennaio 1967, di cui pure entrambi gli Stati erano parti, e su un principio generale riconosciuto dalle nazioni civili, ai sensi dell'art. 38, par. 1, lett. c, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, sulla responsabilità assoluta degli Stati per le attività c.d. ultra-pericolose, come appunto quelle spaziali. La controversia si concluse, dopo uno scambio di note diplomatiche, con un accordo firmato a Mosca nel 1981 con il quale l'Unione Sovietica riconosceva la propria responsabilità impegnandosi a versare al Canada la somma di 3.000.000 di dollari canadesi (sui circa 6.000.000 richiesti) a titolo di definitiva composizione. Dalle note diplomatiche sovietiche peraltro si evince che la responsabilità fosse stata riconosciuta esclusivamente sulla base della Convenzione del 1972¹⁹.

Nella dichiarazione che riproduce la richiesta di risarcimento del Canada si specificava che « la richiesta canadese si fonda congiuntamente e separatamente su (a) gli accordi internazionali rilevanti in materia e in particolare la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, di cui sia il Canada che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sono parti contraenti, e (b) i

¹⁹ In *ILM*, 1979, pp. 899-930.

principi generali del diritto internazionale » (§ 1). Quanto agli accordi internazionali, in particolare, si precisava che « in base all'articolo II della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali... "uno Stato di lancio sarà assolutamente responsabile a pagare il risarcimento dei danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra" ». Pertanto « l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in quanto Stato di lancio del satellite Cosmos 954, ha una responsabilità assoluta di risarcire al Canada il danno causato da tale satellite » (§ 15). Infatti secondo il Canada « il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ha mancato di dare al Governo del Canada una notificazione preventiva dell'imminente rientro del satellite a propulsione nucleare e di fornire risposte complete e tempestive alle domande canadesi del 24 gennaio 1978 relative al satellite » (§ 16). Inoltre « in base ai principi generali del diritto internazionale, il Canada ha il dovere di prendere le misure necessarie per prevenire e ridurre le conseguenze lesive del danno » e « peraltro, l'articolo VI della Convenzione impone allo Stato richiedente un dovere di osservare standard ragionevoli di cura con riferimento ai danni causati da un oggetto spaziale » (§ 17).

Rispetto all'indennizzo, la dichiarazione proseguiva nel senso che « la Convenzione prevede "una riparazione con riferimento al danno tale da ripristinare... [presso il richiedente] la condizione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato" » precisando inoltre che « nel calcolo del risarcimento richiesto, il Canada ha applicato i rilevanti criteri stabiliti dai principi generali del diritto internazionale e ha limitato i costi inclusi nella sua richiesta a quei costi che sono ragionevoli direttamente causati dalla penetrazione del satellite e dalla caduta di rottami e suscettibili di essere calcolati con un ragionevole grado di certezza » (§ 19). La dichiarazione proseguiva poi affermando che « la responsabilità dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per il danno causato dal satellite è altresì fondata sull'Articolo VII del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico, inclusi la luna e altri corpi celesti, concluso nel 1967 e del quale sia il Canada che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sono parti contraenti » e che « tale responsabilità impone all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche un obbligo di risarcire il Canada in conformità del diritto internazionale per le conseguenze della penetrazione del satellite nello spazio aereo canadese e della caduta sul territorio canadese di rottami radioattivi pericolosi del satellite » (§ 20).

La dichiarazione sosteneva inoltre che « la penetrazione del satellite Cosmos 954 nello spazio aereo del Canada e il deposito di rottami radioattivi pericolosi del satellite sul territorio canadese costituiscono una violazione della sovranità del Canada » (§ 21) e che « si ritiene che tale standard di responsabilità assoluta per le attività spaziali, in particolare per le attività che implicano l'uso dell'energia nucleare, sia divenuto un principio generale di diritto internazionale » con la precisazione che quest'ultimo « è ripetuto in numerosi accordi internazionali ed è uno dei "principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" (Articolo 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia) » (§ 22).

7. Antartide

178. Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti dell'8 marzo 1993 nel caso *Smith c. Stati Uniti*.

Dopo che il marito era rimasto ucciso cadendo in un crepaccio in Antartide mentre lavorava come carpentiere per una società privata operante nella base statunitense alla Stazione McMurdo sull'isola di Ross in base ad un contratto stipulato con un'agenzia federale la ricorrente aveva chiesto al Governo degli Stati Uniti il risarcimento dei danni, per non aver provveduto negligenzemente a segnalare il pericolo, ai sensi del *Federal Tort Claims Act* (FTCA), cioè alla legge sulla responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai propri dipendenti, che tuttavia esclude l'applicabilità dell'esclusione legislativa all'immunità dello Stato per « qualsiasi pretesa che sorga in un paese straniero ». Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano respinto la richiesta dichiarandosi privi di giurisdizione in quanto l'Antartide doveva considerarsi un « paese straniero »²⁰.

La Corte Suprema, nella sentenza dell'8 marzo 1993, ha confermato la sentenza di appello impugnata ribadendo, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica della norma invocata dalla ricorrente, che l'Antartide, pur trattandosi di un territorio privo di un governo riconosciuto, debba considerarsi un « paese straniero ». In particolare, dopo aver ricordato che « la rinuncia del FTCA all'immunità sovrana non si applica a "qualsiasi pretesa che sorga in un paese straniero", la Corte Suprema ha affermato che « sebbene il FTCA non fornisca alcuna definizione di "paese", il significato di senso comune del termine mina il tentativo della ricorrente di assimilarlo a "Stato sovrano" e che « in effetti, questa non è l'unica possibile interpretazione del termine ed è quindi appropriato esaminare altre parti della legge prima di pronunciarsi conclusivamente ». Tuttavia, ha proseguito la Corte, « il significato ordinario del testo stesso, riteniamo, include l'Antartide, anche se quest'ultimo non ha alcun governo riconosciuto ». Inoltre, secondo la Corte « la nostra interpretazione dell'espressione "paese straniero" trova conferma nel testo della sez. 1346 (b) », la quale « esclude l'immunità sovrana degli Stati Uniti per alcuni illeciti commessi da dipendenti federali "in circostanze in cui gli Stati Uniti, se fossero una persona privata, sarebbero responsabili di fronte al reclamante in conformità del diritto del luogo in cui l'atto o l'omissione si è verificata" ». La Corte ha poi aggiunto che « per il suo tenore, tale sezione è più di una disposizione di conflitto: essa delinea la portata della rinuncia degli Stati Uniti all'immunità sovrana » e che « se l'Antartide non fosse un "paese straniero", e per tale ragione ricadesse nel FTCA, la sez. 1346 (b) ordinerebbe ai giudici di cercare il diritto di un luogo che non ha alcun diritto al fine di stabilire la responsabilità degli Stati Uniti — certamente un risultato bizzarro ». Inoltre, « se fosse del tutto chiaro dal tenore della legge che la responsabilità governativa sia stata intesa per gli illeciti commessi in Antartide, allora la mancata specificazione nella sez. 1346 (b) di una legge applicabile avrebbe potuto considerarsi come una lacuna legislativa che i giudici potrebbero colmare mediante una decisione. Ma, combinata con ciò che a noi sembra l'interpretazione più naturale dell'eccezione relativa ad un "paese stra-

²⁰ In *ILR*, vol. 100, pp. 530-544.